La disciplina sui rifiuti al cospetto dei rinnovati mestieri di “ferrivecchi” o “robivecchi”: quali obblighi e responsabilità?

di DEMETRIO VILLANI

Sommario. – 1. Premessa. **– 2.** I rifiuti di materiale ferroso e non derivante da attività commerciale di tipo ambulante. **– 3.** I rifiuti di materiale ferroso e non raccolti e trasportati da un privato cittadino. **– 4.** Osservazioni conclusive.

Abstract. – *La crescente problematica riguardante la gestione non autorizzata dei rifiuti da parte di privati cittadini che, senza svolgere attività d’impresa o commercio, raccolgono e trasportano materiale ferroso e non, per poi conferirlo a impianti di recupero, spesso senza le dovute autorizzazioni rappresenta una tematica di estrema urgenza che impegna ormai quasi quotidianamente la giurisprudenza dei Tribunali. Questo fenomeno, che ricorda il mestiere dei "cenciaioli" o "ferrivecchi", è divenuto più diffuso a causa della crisi economica e della crescente globalizzazione, circostanze che hanno spinto molti soggetti in difficoltà, inclusi migranti e persone senza fissa dimora, a cercare materiali da rivendere per sopravvivere. L'analisi evidenzia l’apparente vuoto normativo del Codice Ambientale in relazione a questa pratica, tentando di mettere in luce gli strumenti normativi che possono trovare applicazione nel caso di specie.*

Key-words. – Rifiuti; ferro; rame; alluminio; ottone; mps; materia prima seconda; economica circolare.

1. *Premessa.*

Non è inconsueto, ormai, l’incardinarsi di procedimenti penali per gestione non autorizzata di rifiuti ex art. 256, co. 1, del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, a carico di privati cittadini che effettuano attività di raccolta e trasporto di rifiuti di materiale ferroso - e non - derivante dalla propria attività di commercio in forma ambulante. Ebbene l’esperienza giurisprudenziale maturata sul produttore di rifiuti derivanti da attività commerciale ambulante ha evidenziato un vuoto normativo nel codice ambientale assai significativo: cosa accade nel caso in cui la raccolta e il trasporto di rifiuti di materiale ferroso - e non - viene effettuata da un privato cittadino che non svolge alcun tipo di attività d’impresa o di commercio anche in forma ambulante?

La risposta a questa domanda non è semplice ed è figlia del mutare dei tempi di crisi economica e della progressiva e sempre più intensa globalizzazione che vede cittadini impegnati a procacciarsi il necessario per sopravvivere frugando all’interno dei cassonetti alla ricerca di rifiuti da vendere: sono quelli che una volta si chiamavano “cenciaioli”, “ferrivecchi” o “robivecchi”, mestieri antichi, oggi però tornati in auge anche in virtù del considerevole aumento della presenza di migranti che, muniti di fatiscenti mezzi operativi per il trasporto (un furgone vetusto), raccolgono rifiuti – soprattutto rottami ferrosi e non ferrosi, rame, ottone etc. – effettuano una preliminare operazione di cernita nel luogo in cui riescono ad allestire un precario stoccaggio provvisorio, magari proprio nel luogo del ritrovamento o nella

propria abitazione, ed infine li conferiscono agli impianti privati di recupero, autorizzati o no, senza compilare alcuna della documentazione ambientale rilevante.

È un vero e proprio sottobosco di operatori che si muove in una zona grigia dell'ordinamento emersa grazie alle pronunce giurisprudenziali maturate su una casistica affine ma differente, quella degli ambulanti.

Ebbene, diciamo subito che, in questo contesto normativo il conferimento dei rifiuti ad opera dei privati cittadini senza assolvimento degli obblighi documentali in materia è da ritenersi legittimo e conforme al codice ambientale. Due sono le norme da assumere a riferimento per fare chiarezza sull'argomento: da un lato, l'art. 266, co. 5 e, dall'altro, l'art. 188.

2. *I rifiuti di materiale ferroso e non derivante da attività commerciale di tipo ambulante.*

A una prima impressione si potrebbe essere indotti a credere che la condotta del privato cittadino sia equiparabile a quella del "robivecchi" o del "ferrivecchi" che, invece, la ricerca, la raccolta, la cernita e il trasporto di rifiuti di materiale ferroso - e non - la fa di mestiere, talvolta anche in forma ambulante. Eppure, è da escludere tale sovrapponibilità di condotte in quanto il privato agisce in modo occasionale o sporadico movimentando una ridotta quantità di rifiuti tale da consentirgli di guadagnare il necessario, mentre, invece, il "robivecchi" o il "ferrivecchi" è mosso da logiche differenti, tipicamente imprenditoriali.

Dunque, vediamone le differenze sostanziali: l'art. 266, co. 5, stabilisce che «le disposizioni di cui agli artt. 189, 190, 193 e 212 non si applicano alle attività di raccolta e trasporto di rifiuti effettuate dai soggetti abilitati allo svolgimento delle attività medesime in forma ambulante, limitatamente ai rifiuti che formano oggetto del loro commercio». Secondo questa disposizione parrebbe, quindi, che solo coloro che svolgono attività di raccolta e trasporto di rifiuti in forma ambulante non siano soggetti all'obbligo di iscrizione nell'Albo nazionale dei Gestori Ambientali (art. 212), non sarebbero tenuti a compilare il MUD (art. 189), il Registro di carico e scarico (art. 190) e i Formulari Identificativi dei Rifiuti (art. 193).

Ma chi sono gli ambulanti? E, soprattutto, l'attività di raccolta e trasporto di rifiuti ad opera di un privato può definirsi ambulante?

Procediamo con ordine. Benché l'art. 266, co. 5, ne faccia esplicito riferimento, il codice ambientale non contiene alcuna norma che consenta di circoscrivere la portata definitoria dell'attività ambulante. Per ritrovarla, occorre, dunque, riferirsi alla Legge 19 maggio 1976, n. 398 sul commercio ambulante, laddove all'art. 1 disponeva che «è considerato commercio ambulante quello esercitato da colui che vende merci al minuto o somministra al pubblico degli alimenti e bevande, con la sola collaborazione dei familiari e di non più di due dipendenti, presso il domicilio dei compratori o su spazi o aree pubbliche, purché non si adoperino impianti fissati permanentemente al suolo. Il commercio ambulante può essere svolto in due modi: a) commercio ambulante a posto fisso o assegnato a turno, che può essere esercitato soltanto su quella parte di suolo pubblico a tale uso destinato dal Comune, ovvero in aree pubbliche attrezzate o in mercati, anche coperti, esclusi i mercati all'ingrosso; b) commercio ambulante senza posto fisso che può essere esercitato presso il

domicilio dei compratori o, fatte salve le limitazioni imposte dall'Autorità comunale, su qualsiasi area pubblica, purché in modo itinerante con mezzi motorizzati o altro». Alla luce di questa prima definizione, se si guarda il caso in discussione, si può affermare che l'attività di raccolta e trasporto di rifiuti potrebbe essere definita ambulante solo allorquando si sostanzi in una sorta di vendita al minuto di rifiuti di materiale ferroso - e non -direttamente presso il domicilio dei compratori.

Il successivo art. 2 disponeva, poi, che «l'esercizio del commercio ambulante è subordinato alla iscrizione in una speciale sezione del registro previsto dalla Legge 11 giugno 1971, n. 426, ed al possesso di una autorizzazione rilasciata dal Sindaco del Comune di residenza del richiedente».

A questo titolo autorizzativo, si aggiungeva poi anche la speciale disciplina contenuta nell'art. 121 del Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773 (T.U.L.P.S.) secondo cui «salve le disposizioni di questo testo unico circa la vendita ambulante delle armi, degli strumenti atti ad offendere e delle bevande alcooliche, non può essere esercitato il mestiere ambulante di venditore o distributore di merci, generi alimentari o bevande, di scritti o disegni, di cenciaiolo, saltimbanco, cantante, suonatore, servitore di piazza, facchino, cocchiere, conduttore di autoveicoli di piazza, barcaiuolo, lustrascarpe e mestieri analoghi, senza previa iscrizione in un registro apposito presso l'Autorità locale di pubblica sicurezza» che, al ricorrere delle condizioni e sempre che l'Autorità non ritenga di concederla perché consideri la persona capace di abusarne, ne «rilascia certificato della avvenuta iscrizione».

In sostanza, l'art. 121 prevedeva espressamente la possibilità di svolgere il mestiere di venditore ambulante o girovago in quanto tra i presupposti richiesti vi erano quelli dell'esercizio dell'attività in forma continuativa e per fine di lucro con la puntualizzazione che il carattere essenziale e determinante per individuare il mestiere girovago, ricavabile dalla elencazione, esemplificativa e non tassativa, contenuta nel richiamato articolo, fosse che il mestiere non doveva essere vincolato ad una sede fissa o permanente, ma si esercitava spostandosi continuamente o periodicamente da luogo a luogo[1].

Con l'entrata in vigore della richiamata Legge n. 398/1976 venne parzialmente modificato l'art. 121 del T.U.L.P.S. – che continuava a disciplinare le multiformi espressioni del commercio ambulante non ricadenti nella sfera di applicazione della Legge n. 398/1976 – prevedendo unicamente che lo svolgimento di questa attività non fosse più subordinata all'iscrizione nel registro di Pubblica Sicurezza ma all'iscrizione in una speciale sezione del Registro della Camera di Commercio secondo quanto dettato dalla Legge 11 giugno 1971, n. 426[2] .

Tuttavia, la Legge n. 398/1976 venne abrogata dalla Legge 28 marzo 1991, n. 112 il cui art. 2 – rubricato «Rilascio dell'autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche» – ricalcava sostanzialmente la precedente regolamentazione. Quest'ultima fu però presto abrogata ad opera del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114 concernente la riforma della disciplina relativa al settore del

[1] Così anche in giurisprudenza: Cass. Pen., Sentenza 16 giugno 1951, BISCONTI, in *Ced Cass.*, rv. 097126; cfr. Cass. Pen., Sentenza 17 giugno 1969, GENCO, in *Ced Cass.*, rv. 112555.

[2] Così, Cass. Pen., Sentenza 23 gennaio 1975, URSO, in *Ced Cass.*, rv. 131517; Cass. Pen., Sentenza 5 maggio 1978, VENTURA, in *Ced Cass*., rv. 139557; Cass. Pen., Sentenza 20 giugno 1978, GHERARDI, in *Ced Cass.*, rv. 140471.

commercio che non parla più di "commercio ambulante" ma di "commercio in forma itinerante". L'art. 4, co, 1, infatti, definisce il commercio al dettaglio «l'attività svolta da chiunque professionalmente acquista merci in nome e per conto proprio e le rivende, su aree private in sede fissa o mediante altre forme di distribuzione, direttamente al consumatore finale». In base all'art. 27, poi, si intende per commercio sulle aree pubbliche, «l'attività di vendita di merci al dettaglio e la somministrazione di alimenti e bevande effettuate sulle aree pubbliche, comprese quelle del demanio marittimo o sulle aree private delle quali il comune abbia la disponibilità, attrezzate o meno, coperte o scoperte». L'art. 28, infine, chiarisce che il commercio sulle aree pubbliche può essere svolto: «a) su posteggi dati in concessione per dieci anni; b) su qualsiasi area purché in forma itinerante». L'esercizio dell'attività è soggetta ad apposita «autorizzazione rilasciata a persone fisiche, a società di persone, a società di capitali regolarmente costituite o cooperative e l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di vendita sulle aree pubbliche esclusivamente in forma itinerante é rilasciata, in base alla normativa emanata dalla regione, dal comune nel quale il richiedente, persona fisica o giuridica, intende avviare l'attività».

Tuttavia, fino all'emanazione delle disposizioni attuative regionali, continuarono ad applicarsi le norme previgenti e in particolare sia l'art. 121 T.U.L.P.S. sia l'art. 2, co. 1 e 2 della Legge n. 112/1991, secondo cui «il rilascio dell'autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche (…) è subordinato all'iscrizione nel registro degli esercenti il commercio previsto dalla legge 11 giugno 1971, n. 426. L'autorizzazione per esercitare l'attività (…) è efficace per il solo territorio del Comune nel quale il richiedente intende esercitarla ed è rilasciata dal Sindaco nei limiti della disponibilità delle aree previste a tal fine, negli strumenti urbanistici, per i mercati rionali o individuate dal consiglio comunale nei provvedimenti di istituzione di una fiera locale o mercato».

L'inserimento della deroga per le attività svolte in forma ambulante in questo quadro, si deve alla Legge 9 dicembre 1998, n. 426, recante nuovi interventi in campo ambientale, laddove all'art. 4, co. 27, ha introdotto il co. 7-quater nel corpo dell'art. 58 del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 (c.d. Decreto Ronchi), secondo il quale: «le disposizioni di cui agli artt. 11, 12, 15 e 30 non si applicano alle attività di raccolta e trasporto di rifiuti effettuate dai soggetti abilitati allo svolgimento delle attività medesime in forma ambulante, limitatamente ai rifiuti che formano oggetto del loro commercio».

Questa norma è rimasta, di fatto, invariata nel già sopra ricordato art. 266, co. 5, D.Lgs. n. 152/2006.

Nel frattempo, però, l'art. 6, co. 1, lett. b) del D.P.R. 28 maggio 2001, n. 311 ha abrogato il primo e il secondo comma dell'art. 121 del T.U.L.P.S. – rimanendo solo il terzo che vieta il mestiere di ciarlatano – caducando, in tal modo, ogni obbligo di iscrizione nel registro presso l'Autorità di Pubblica Sicurezza e, successivamente, nel Registro della Camera di Commercio, per l'esercizio dell'attività di ambulante. L'abrogazione in esame fa venir meno la possibilità dell'esercizio dell'attività in forma ambulante alla condizione di una mera iscrizione in un apposito Registro.

Occorre a questo punto domandarsi se l'art. 266, co. 5, possa essere riferito ad altre normative speciali applicabili alle attività commerciali svolte in forma itinerante.

A ben vedere, non appare possibile individuare il titolo per svolgere quel tipo di attività nella normativa di cui al D.Lgs. n. 114/1998: l'attività svolta nel concreto non prevede affatto la cessione del bene – trattandosi, piuttosto, di un rifiuto – al pubblico-consumatore finale, bensì ad un soggetto determinato, vale a dire al titolare dell'impianto di recupero o ad altri intermediari, che comunque sono pur sempre commercianti, mentre non pare dubbio che la c.d. autorizzazione rilasciabile dai Comuni per l'attività svolta in forma itinerante preveda in ogni caso la vendita ad un generico pubblico di consumatori finali e non ad altre imprese. Senza trascurare che, di fatto, i raccoglitori – in massima parte di rottami ferrosi – anziché acquistare i rifiuti, oggetto del proprio commercio, spesso si limitano alla mera raccolta di rifiuti abbandonati da terzi in area pubblica. Va poi osservato, ulteriormente, che appare altrettanto dubbia la legittimità del conferimento di siffatti rifiuti, raccolti in modo clandestino o talvolta anche illecito, negli impianti di recupero che non dovrebbero poter acquistare da soggetti che svolgono un'attività commerciale senza titolo abilitante: i vari ambulanti che raccolgono rottami e scarti di analoga natura sono, dunque, tenuti a possedere la necessaria autorizzazione Comunale all'esercizio dell'attività commerciale di ambulante per vendita o la somministrazione di merci o bevande e da questa devono derivare la produzione di rifiuti che, per poter beneficiare della deroga esplicita di cui al quinto comma dell'art. 266, in quanto commercianti, devono "formare oggetto del loro commercio".

D'altro canto, costante giurisprudenza di legittimità sul punto ha precisato che «l'attività di raccolta e trasporto di rifiuti in forma ambulante può essere legittimamente esercitata solo previo conseguimento del titolo abilitativo [dopo l'abrogazione dell'art. 121 T.U.L.P.S. è necessaria l'iscrizione dell'attività presso la CCIA e l'apertura della partita IVA per l'esercizio della medesima attività] e limitatamente ai rifiuti compresi nell'attività autorizzata, sicche´ in mancanza di abilitazione è configurabile il reato contestato»[3] di gestione non autorizzata di rifiuti; e ancora, «il giudice, anche sulla base della quantità non secondaria dei rifiuti trasportati a bordo dell'autocarro, descritti in imputazione come lavatrici, tubi per stufe a legna, grondaie in ferro, un ferro da stiro ed altri oggetti ferrosi, ha non illogicamente tratto la conclusione in ordine ad un'attività non esercitata in maniera sporadica od occasionale e, sul presupposto della assenza, in capo all'imputato, di alcun titolo abilitativo od iscrizione presso la camera di commercio, in conformità a quanto previsto dalle disposizioni appena sopra ricordate, ha concluso per la sussistenza del reato»[4].

Dunque, come ben precisato dalla giurisprudenza della Suprema Corte, il reato di gestione non autorizzata di rifiuti ricorre esclusivamente nei casi in cui il privato cittadino conduca un'attività commerciale ambulante senza titolo (ossia, a seguito dell'abrogazione dell'art. 121 T.U.L.P.S., senza l'autorizzazione Comunale all'esercizio dell'attività ambulante e/o senza l'iscrizione dell'attività presso la

[3] Cass. Pen., Sentenza 5 luglio 2006, CESTARI, in *Dir. e giur. agr. e ambiente*, 2007, 474.
[4] Cass. Pen., Sentenza 16 maggio 2012, BERTERO.

CCIA e/o senza l'apertura della partita IVA per l'esercizio dell'attività) e da questa produca rifiuti ferrosi e non ferrosi ad essa riconducibile e ne effettui la raccolta e il conseguente trasporto: sicché, solo un'attività commerciale ambulante che produca rifiuti di materiale ferroso - e non - debitamente autorizzata sarà soggetta alla disciplina derogatoria degli articoli 189, 190, 193 e 212.

3. *I rifiuti di materiale ferroso e non raccolti e trasportati da un privato cittadino.*

Appurato che la raccolta e il trasporto di rifiuti di materiale ferroso - e non - non è qualificabile come attività commerciale in forma ambulante e dunque in alcun modo riconducibile nel perimetro di operatività della disciplina derogatoria di cui al quinto comma dell'art. 266, occorre adesso volgere l'attenzione all'altro termine normativo della presente analisi, e cioè all'art. 188.

Se andiamo a ricostruire la disciplina specifica sulla responsabilità per la gestione dei rifiuti, di cui all'art. 188 che qui rileva, si evince che il testo originario risulta totalmente sostituito dal D.Lgs. 3 dicembre 2010, n. 205 - «Disposizioni di attuazione della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive» -, il quale aveva lo scopo di dare attuazione alla direttiva sui rifiuti del 2008, introducendo contestualmente il sistema SISTRI in tema di tracciabilità. Quindi, con l'art. 16 del citato Decreto si provvedeva alla "modifica degli artt. 188, 189, 190 e 193", operando, in particolare, una sostituzione totale dell' art. 188, relativo agli "oneri dei produttori e dei detentori" di rifiuti con altro art. 188 attinente alla "responsabilità della gestione dei rifiuti" e introducendo, poi, gli artt. 188-bis ("controllo della tracciabilità dei rifiuti") e 188-ter ("SISTRI") oltre a modificare gli art. 189 ("Catasto dei rifiuti"), 190 ("Registri di carico e scarico") e 193 ("Trasporto dei rifiuti").

Come si può vedere nello schema che segue, il nuovo art. 188 era profondamente diverso rispetto al testo sostituito, sia come formulazione sia come contenuto, e non solo per la introduzione del SISTRI.

ART. 188 <u>PRIMA</u> del D.Lgs. n. 205/2010 ("Oneri dei produttori e dei detentori")	**Articolo 188 <u>DOPO</u> il D.Lgs. n. 2015/2010 ("Responsabilità della gestione dei rifiuti")**
1. Gli oneri relativi alle attività di smaltimento sono a carico del detentore che consegna i rifiuti ad un raccoglitore autorizzato o ad un soggetto che effettua le operazioni di smaltimento, nonché dei precedenti detentori o del produttore dei rifiuti. **2.** Il produttore o detentore dei rifiuti speciali assolve i propri obblighi con le seguenti priorità: a) autosmaltimento dei rifiuti; b) conferimento dei rifiuti a terzi autorizzati ai sensi delle disposizioni vigenti;	**1.** ***Il produttore iniziale o altro detentore di rifiuti provvedono direttamente al loro trattamento, oppure li consegnano ad un intermediario, ad un commerciante, ad un ente o impresa che effettua le operazioni di trattamento dei rifiuti, o ad un soggetto pubblico o privato addetto alla raccolta dei rifiuti, in conformità agli articoli 177 e 179. Fatto salvo quanto previsto ai successivi commi del presente articolo, il produttore iniziale o altro detentore conserva la responsabilità per l'intera catena di trattamento, restando inteso che***

c) conferimento dei rifiuti ai soggetti che gestiscono il servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani, con i quali sia stata stipulata apposita convenzione; d) utilizzazione del trasporto ferroviario di rifiuti pericolosi per distanze superiori a trecentocinquanta chilometri e quantità eccedenti le venticinque tonnellate; e) esportazione dei rifiuti con le modalità previste dall'articolo 194. **3.** La responsabilità del detentore per il corretto recupero o smaltimento dei rifiuti è esclusa: a) in caso di conferimento dei rifiuti al servizio pubblico di raccolta; b) in caso di conferimento dei rifiuti a soggetti autorizzati alle attività di recupero o di smaltimento, a condizione che il detentore abbia ricevuto il formulario di cui all'articolo 193 controfirmato e datato in arrivo dal destinatario entro tre mesi dalla data di conferimento dei rifiuti al trasportatore, ovvero alla scadenza del predetto termine abbia provveduto a dare comunicazione alla provincia della mancata ricezione del formulario. Per le spedizioni transfrontaliere di rifiuti tale termine è elevato a sei mesi e la comunicazione è effettuata alla regione. **4.** Nel caso di conferimento di rifiuti a soggetti autorizzati alle operazioni di raggruppamento, ricondizionamento e deposito preliminare, indicate rispettivamente ai punti D 13, D 14, D 15 dell'Allegato B alla parte quarta del presente decreto, la responsabilità dei produttori dei rifiuti per il corretto smaltimento è esclusa a condizione che questi ultimi, oltre al formulario di trasporto di cui al comma 3, lettera b), abbiano ricevuto il certificato di avvenuto smaltimento rilasciato dal titolare dell'impianto che effettua le operazioni di cui ai punti da D 1 a D 12 del citato Allegato B. Le relative modalità di attuazione sono definite con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio che dovrà anche determinare le responsabilità da attribuire all'intermediario dei rifiuti.	***qualora il produttore iniziale o il detentore trasferisca i rifiuti per il trattamento preliminare a uno dei soggetti consegnatari di cui al presente comma, tale responsabilità, di regola, comunque sussiste.*** **2.** Al di fuori dei casi di concorso di persone nel fatto illecito e di quanto previsto dal Regolamento (CE) n.1013/2006, qualora il produttore iniziale, il produttore e il detentore siano iscritti ed abbiano adempiuto agli obblighi del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'art. 188-bis, comma 2 lett. a), la responsabilità di ciascuno di tali soggetti è limitata alla rispettiva sfera di competenza stabilita dal predetto sistema. **3.** Al di fuori dei casi di concorso di persone nel fatto illecito e di quanto previsto dal regolamento (CE) n.1013/2006, la responsabilità dei soggetti non iscritti al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lett. a), che, ai sensi dell'art. 212, comma 8, raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi è esclusa: a) a seguito del conferimento di rifiuti al servizio pubblico di raccolta previa convenzione; b) a seguito del conferimento dei rifiuti a soggetti autorizzati alle attività di recupero o di smaltimento, a condizione che il produttore sia in possesso del formulario di cui all'articolo 193 controfirmato e datato in arrivo dal destinatario entro tre mesi dalla data di conferimento dei rifiuti al trasportatore, ovvero alla scadenza del predetto termine abbia provveduto a dare comunicazione alla provincia della mancata ricezione del formulario. Per le spedizioni transfrontaliere di rifiuti tale termine è elevato a sei mesi e la comunicazione è effettuata alla regione. **4.** Gli enti o le imprese che provvedono alla raccolta o al trasporto dei rifiuti a titolo professionale conferiscono i rifiuti raccolti e trasportati agli impianti autorizzati alla gestione dei rifiuti ai sensi degli articoli 208, 209, 211, 213, 214 e 216 e nel rispetto

	delle disposizioni di cui all'articolo 177, comma 4. **5.** I costi della gestione dei rifiuti sono sostenuti dal produttore iniziale dei rifiuti, dai detentori del momento o dai detentori precedenti dei rifiuti.

L'art. 16 del richiamato Decreto, tuttavia, aggiungeva, al secondo comma, che "le disposizioni del presente articolo entrano in vigore a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine di cui all'articolo 12, comma 2 del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in data 17 dicembre 2009, pubblicato nel S.O. alla Gazzetta Ufficiale n. 9 del 13 gennaio 2010, e successive modificazioni"; a decorrere, cioè, dal momento di entrata in vigore del sistema SISTRI, che, come è noto, è entrato in vigore solo in parte, prima di essere abrogato totalmente.

La Legge del 28 dicembre 2015, n. 221 - «Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali» - ha introdotto, tra le altre cose, l'art. 30, co. 1, che impone ai produttori iniziali o detentori di rifiuti di rame, qualora non provvedano direttamente al loro trattamento, l'obbligo di consegna a soggetti autorizzati. Inoltre, stabilisce l'applicazione delle norme ordinarie sul trasporto dei rifiuti per coloro che svolgono raccolta e trasporto in forma ambulante. Successivamente, queste disposizioni sono state estese anche ai rifiuti di metalli ferrosi e non ferrosi.

ART. 188 PRIMA della Legge n. 221/2015 ("Responsabilità della gestione dei rifiuti")	**Articolo 188 DOPO la Legge n. 221/2015 ("Responsabilità della gestione dei rifiuti")**
1. Il produttore iniziale o altro detentore di rifiuti provvedono direttamente al loro trattamento, oppure li consegnano ad un intermediario, ad un commerciante, ad un ente o impresa che effettua le operazioni di trattamento dei rifiuti, o ad un soggetto pubblico o privato addetto alla raccolta dei rifiuti, in conformità agli articoli 177 e 179. Fatto salvo quanto previsto ai successivi commi del presente articolo, il produttore iniziale o altro detentore conserva la responsabilità per l'intera catena di trattamento, restando inteso che qualora il produttore iniziale o il detentore trasferisca i rifiuti per il trattamento preliminare a uno dei soggetti consegnatari di cui al presente comma, tale responsabilità, di regola, comunque sussiste. **2.** Al di fuori dei casi di concorso di persone nel fatto illecito e di quanto previsto dal Regolamento (CE) n.1013/2006, qualora il	**1.** Id. **1-bis.** ***Il produttore iniziale o altro detentore dei rifiuti di rame o di metalli ferrosi e non ferrosi che non provvede direttamente al loro trattamento deve consegnarli unicamente ad imprese autorizzate alle attività di trasporto e raccolta di rifiuti o di bonifica dei siti o alle attività di commercio o di intermediazione senza detenzione dei rifiuti, ovvero a un ente o impresa che effettua le operazioni di trattamento dei rifiuti o ad un soggetto pubblico o privato addetto alla raccolta dei rifiuti, in conformità all'articolo 212, comma 5, ovvero al recupero o smaltimento dei rifiuti, autorizzati ai sensi delle disposizioni della parte quarta del presente decreto. Alla raccolta e al trasporto dei rifiuti di rame e di metalli ferrosi e non ferrosi non si applica la disciplina di cui all'articolo 266, comma 5***

produttore iniziale, il produttore e il detentore siano iscritti ed abbiano adempiuto agli obblighi del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'art. 188-bis, comma 2 lett. a), la responsabilità di ciascuno di tali soggetti è limitata alla rispettiva sfera di competenza stabilita dal predetto sistema. **3.** Al di fuori dei casi di concorso di persone nel fatto illecito e di quanto previsto dal regolamento (CE) n.1013/2006, la responsabilità dei soggetti non iscritti al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lett. a), che, ai sensi dell'art. 212, comma 8, raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi è esclusa: a) a seguito del conferimento di rifiuti al servizio pubblico di raccolta previa convenzione; b) a seguito del conferimento dei rifiuti a soggetti autorizzati alle attività di recupero o di smaltimento, a condizione che il produttore sia in possesso del formulario di cui all'articolo 193 controfirmato e datato in arrivo dal destinatario entro tre mesi dalla data di conferimento dei rifiuti al trasportatore, ovvero alla scadenza del predetto termine abbia provveduto a dare comunicazione alla provincia della mancata ricezione del formulario. Per le spedizioni transfrontaliere di rifiuti tale termine è elevato a sei mesi e la comunicazione è effettuata alla regione. **4.** Gli enti o le imprese che provvedono alla raccolta o al trasporto dei rifiuti a titolo professionale conferiscono i rifiuti raccolti e trasportati agli impianti autorizzati alla gestione dei rifiuti ai sensi degli articoli 208, 209, 211, 213, 214 e 216 e nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 177, comma 4. **5.** I costi della gestione dei rifiuti sono sostenuti dal produttore iniziale dei rifiuti, dai detentori del momento o dai detentori precedenti dei rifiuti.	**2.** Id. **3.** Id. **4.** Id. **5.** Id.

Dunque, l'art. 30 introduce per i produttori iniziali o altri detentori dei rifiuti di rame e di metalli ferrosi e non ferrosi, che non provvedono direttamente al loro trattamento, un obbligo di consegna unicamente a favore di determinati soggetti.

Nello specifico, l'art. 30 mediante l'aggiunta del comma 1-bis nel corpo dell'art. 188, persegue la finalità di obbligare il produttore iniziale o altro detentore dei rifiuti di rame o di metalli ferrosi o non ferrosi, che non provvede direttamente al loro trattamento, alla consegna dei medesimi rifiuti unicamente alle seguenti imprese autorizzate alle attività di trasporto e raccolta di rifiuti o di bonifica dei siti o di commercio o di intermediazione senza detenzione dei rifiuti. La norma consente, inoltre, la possibilità di consegna dei suddetti materiali anche ad un ente o impresa che effettua le operazioni di trattamento dei rifiuti o ad un soggetto pubblico o privato addetto alla raccolta dei rifiuti, in conformità all'art. 212, co. 5, del D.Lgs. 152/2006, ovvero addetto al recupero o smaltimento dei rifiuti, autorizzati ai sensi delle disposizioni della Parte Quarta del D.Lgs. 152/2006. Il medesimo comma 1-bis prevede, inoltre, che alla raccolta e al trasporto di detti rifiuti non si applichi il regime semplificato, di cui all'art. 266, co. 5, del D.Lgs.152/2006, previsto in caso di raccolta e trasporto di rifiuti effettuate dai soggetti abilitati allo svolgimento delle attività medesime in forma ambulante, limitatamente ai rifiuti che formano oggetto del loro commercio.

In sostanza, i soggetti abilitati alla raccolta e al trasporto in forma ambulante di tali materiali dovranno adempiere agli obblighi previsti in via ordinaria con riguardo al catasto dei rifiuti, al registro di carico e scarico, al trasporto dei rifiuti, nonché all'albo nazionale dei gestori ambientali mentre invece i privati no.

Con Decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135 - «Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione» -, convertito con modificazioni dalla Legge 11 febbraio 2019, n. 12, si abrogava il SISTRI. Pertanto, l'art. 6 – recante «Disposizioni in merito alla tracciabilità dei dati ambientali inerenti rifiuti»- stabiliva che "dal 1° gennaio 2019 è soppresso il sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152" (comma 1) e che, in particolare, dalla stessa data, "sono abrogati gli artt. 16, 35, 36, 39 commi 1, 2, 2-bis, 2-ter e 2-quater, 9, 10 e 15, del decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205 " (co. 2). Viene, quindi, abrogato, l'art. 16 che aveva sostituito l'art. 188 e modificato gli artt. 189, 190 e 193; in più, si stabilisce che "dal 1° gennaio 2019 e fino al termine di piena operatività del Registro elettronico nazionale come individuato con il decreto di cui al comma 3-bis, la tracciabilità dei rifiuti è garantita effettuando gli adempimenti di cui agli articoli 188, 189, 190 e 193 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nel testo previgente alle modifiche apportate dal decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205 , anche mediante le modalità di cui all'articolo 194-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006; si applicano altresì le disposizioni di cui all'articolo 258 del decreto legislativo n. 152 del 2006, nel testo previgente alle modifiche apportate dal decreto legislativo n. 205 del 2010" (comma 3-ter).

A prima vista, quindi, si potrebbe ritenere che l'abrogazione dell'art. 16 del D.Lgs. 205/2010 abbia abrogato anche la sostituzione, da questi operata, dell'art. 188 e che, pertanto, dal 2019 sia tornato in vigore il "vecchio" testo dell'art. 188, cioè quello precedente la modifica del 2010. In altri termini: l'abrogazione della norma innovativa del 2010, che era esplicitamente correlata alla introduzione del SISTRI, abrogando quest'ultimo, ha resuscitato dopo 8 anni, automaticamente e/o

completamente, la norma pregressa ovvero l'abrogazione deve essere limitata alle parti dell'art. 188 che riguardano il SISTRI?

La seconda soluzione sembra confortata dal co. 3-ter del citato art. 6 il quale richiama il testo previgente solo per quelle disposizioni finalizzate a garantire la tracciabilità dei rifiuti;

Dunque, seguendo l'indicazione del Legislatore del 2018-2019, pare assodato che la reviviscenza del vecchio art. 188 riguardi solo le parti sulla tracciabilità relative all'abrogato SISTRI.

D'altro canto, seguendo lo stesso principio, l'abrogazione del 2018-2019 non ha abrogato neppure le modifiche apportate all'art. 188 successivamente al 2010 quali, ad esempio il comma 1-bis dell'art. 188 sui rifiuti ferrosi, introdotto dall' art. 30, comma 1, legge n. 221 del 2015.

Il D.Lgs. 3 settembre 2020, n. 116 - «Attuazione della direttiva (UE) 2018/851 che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e attuazione della direttiva (UE) 2018/852 che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio» - all'art. 1, co. 15, dispone l'integrale riscrittura dell'articolo 188 con abrogazione del comma 1-bis introdotto dall'art. 30, co. 1 della Legge 28 dicembre 2015, n. 221, cosicché oggi l'articolo 188, rubricato "Responsabilità della gestione dei rifiuti", dispone:

ART. 188 PRIMA del D.Lgs. n. 116/2020 ("Responsabilità della gestione dei rifiuti")	**Articolo 188 DOPO il D.Lgs. n. 116/2020 ("Responsabilità della gestione dei rifiuti")**
1. Il produttore iniziale o altro detentore di rifiuti provvedono direttamente al loro trattamento, oppure li consegnano ad un intermediario, ad un commerciante, ad un ente o impresa che effettua le operazioni di trattamento dei rifiuti, o ad un soggetto pubblico o privato addetto alla raccolta dei rifiuti, in conformità agli articoli 177 e 179. Fatto salvo quanto previsto ai successivi commi del presente articolo, il produttore iniziale o altro detentore conserva la responsabilità per l'intera catena di trattamento, restando inteso che qualora il produttore iniziale o il detentore trasferisca i rifiuti per il trattamento preliminare a uno dei soggetti consegnatari di cui al presente comma, tale responsabilità, di regola, comunque sussiste. **1-bis.** ***Il produttore iniziale o altro detentore dei rifiuti di rame o di metalli ferrosi e non ferrosi che non provvede direttamente al loro trattamento deve consegnarli unicamente ad imprese autorizzate alle attività di trasporto e raccolta di rifiuti o di bonifica dei siti o***	**1.** Il produttore iniziale, o altro detentore, di rifiuti provvede al loro trattamento direttamente ovvero mediante l'affidamento ad intermediario, o ad un commerciante o alla loro consegna a un ente o impresa che effettua le operazioni di trattamento dei rifiuti, o ad un soggetto addetto alla raccolta o al trasporto dei rifiuti, pubblico o privato, nel rispetto della Parte IV del presente decreto. **2.** Gli enti o le imprese che provvedono alla raccolta o al trasporto dei rifiuti a titolo professionale sono tenuti all'iscrizione all'Albo dei Gestori Ambientali di cui all'articolo 212 e conferiscono i rifiuti raccolti e trasportati agli impianti autorizzati alla gestione dei rifiuti o a un centro di raccolta. **3.** I costi della gestione dei rifiuti sono sostenuti dal produttore iniziale dei rifiuti nonché dai detentori che si succedono a vario titolo nelle fasi del ciclo di gestione. **4.** La consegna dei rifiuti, ai fini del trattamento, dal produttore iniziale o dal detentore ad uno dei soggetti di cui al

alle attività di commercio o di intermediazione senza detenzione dei rifiuti, ovvero a un ente o impresa che effettua le operazioni di trattamento dei rifiuti o ad un soggetto pubblico o privato addetto alla raccolta dei rifiuti, in conformità all'articolo 212, comma 5, ovvero al recupero o smaltimento dei rifiuti, autorizzati ai sensi delle disposizioni della parte quarta del presente decreto. Alla raccolta e al trasporto dei rifiuti di rame e di metalli ferrosi e non ferrosi non si applica la disciplina di cui all'articolo 266, comma 5.

2. Al di fuori dei casi di concorso di persone nel fatto illecito e di quanto previsto dal Regolamento (CE) n.1013/2006, qualora il produttore iniziale, il produttore e il detentore siano iscritti ed abbiano adempiuto agli obblighi del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'art. 188-bis, comma 2 lett. a), la responsabilità di ciascuno di tali soggetti è limitata alla rispettiva sfera di competenza stabilita dal predetto sistema.

3. Al di fuori dei casi di concorso di persone nel fatto illecito e di quanto previsto dal regolamento (CE) n.1013/2006, la responsabilità dei soggetti non iscritti al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lett. a), che, ai sensi dell'art. 212, comma 8, raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi è esclusa:

a) a seguito del conferimento di rifiuti al servizio pubblico di raccolta previa convenzione;

b) a seguito del conferimento dei rifiuti a soggetti autorizzati alle attività di recupero o di smaltimento, a condizione che il produttore sia in possesso del formulario di cui all'articolo 193 controfirmato e datato in arrivo dal destinatario entro tre mesi dalla data di conferimento dei rifiuti al trasportatore, ovvero alla scadenza del predetto termine abbia provveduto a dare comunicazione alla provincia della mancata ricezione del formulario. Per le spedizioni transfrontaliere di rifiuti tale comma 1, non costituisce esclusione automatica della responsabilità rispetto alle operazioni di effettivo recupero o smaltimento. Al di fuori dei casi di concorso di persone nel fatto illecito e di quanto previsto dal regolamento (CE) n. 1013/2006, la responsabilità del produttore o del detentore per il recupero o smaltimento dei rifiuti è esclusa nei seguenti casi:

a) conferimento dei rifiuti al servizio pubblico di raccolta;

b) conferimento dei rifiuti a soggetti autorizzati alle attività di recupero o di smaltimento a condizione che il detentore abbia ricevuto il formulario di cui all'articolo 193 controfirmato e datato in arrivo dal destinatario entro tre mesi dalla data di conferimento dei rifiuti al trasportatore ovvero che alla scadenza di detto termine il produttore o detentore abbia provveduto a dare comunicazione alle autorità competenti della mancata ricezione del formulario. Per le spedizioni transfrontaliere di rifiuti, con riferimento ai documenti previsti dal regolamento (CE) n. 1013/2006, tale termine è elevato a sei mesi e la comunicazione è effettuata alla Regione o alla Provincia autonoma.

5. Nel caso di conferimento di rifiuti a soggetti autorizzati alle operazioni di raggruppamento, ricondizionamento e deposito preliminare di cui ai punti D13, D14, D15 dell'allegato B alla Parte IV del presente decreto, la responsabilità dei produttori dei rifiuti per il corretto smaltimento è esclusa a condizione che questi ultimi, oltre al formulario di identificazione abbiano ricevuto un'attestazione di avvenuto smaltimento, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sottoscritta dal titolare dell'impianto da cui risultino, almeno, i dati dell'impianto e del titolare, la quantità dei rifiuti trattati e la tipologia di operazione di smaltimento effettuata. La disposizione di cui al presente comma si applica sino alla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 188-bis, comma 1, in cui sono definite, altresì, le

termine è elevato a sei mesi e la comunicazione è effettuata alla regione. **4.** Gli enti o le imprese che provvedono alla raccolta o al trasporto dei rifiuti a titolo professionale conferiscono i rifiuti raccolti e trasportati agli impianti autorizzati alla gestione dei rifiuti ai sensi degli articoli 208, 209, 211, 213, 214 e 216 e nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 177, comma 4. **5.** I costi della gestione dei rifiuti sono sostenuti dal produttore iniziale dei rifiuti, dai detentori del momento o dai detentori precedenti dei rifiuti.	modalità per la verifica ed invio della comunicazione dell'avvenuto smaltimento dei rifiuti, nonché le responsabilità da attribuire all'intermediario dei rifiuti».

Il primo comma del nuovo disposto dell'art. 188 cambia ulteriormente e si semplifica:

ART. 188 <u>PRIMA</u> del D.Lgs. n. 116/2020 ("Responsabilità della gestione dei rifiuti")	**Articolo 188 <u>DOPO</u> il D.Lgs. n. 116/2020 ("Responsabilità della gestione dei rifiuti")**
1. Il produttore iniziale o altro detentore di rifiuti provvedono direttamente al loro trattamento, oppure li consegnano ad un intermediario, ad un commerciante, ad un ente o impresa che effettua le operazioni di trattamento dei rifiuti, o ad un soggetto pubblico o privato addetto alla raccolta dei rifiuti, in conformità agli articoli 177 e 179. Fatto salvo quanto previsto ai successivi commi del presente articolo, il produttore iniziale o altro detentore conserva la responsabilità per l'intera catena di trattamento, restando inteso che qualora il produttore iniziale o il detentore trasferisca i rifiuti per il trattamento preliminare a uno dei soggetti consegnatari di cui al presente comma, tale responsabilità, di regola, comunque sussiste.	**1.** ***Il produttore iniziale, o altro detentore, di rifiuti provvede al loro trattamento direttamente ovvero mediante l'affidamento ad intermediario, o ad un commerciante o alla loro consegna a un ente o impresa che effettua le operazioni di trattamento dei rifiuti, o ad un soggetto addetto alla raccolta o al trasporto dei rifiuti, pubblico o privato, nel rispetto della Parte IV del presente decreto.***

La novella prevede la conferma in capo al produttore iniziale o ad altro detentore che non provveda direttamente egli stesso ad effettuarne il trattamento di un mero obbligo generico di consegna dei rifiuti tutti – e, quindi, dopo l'abrogazione del comma 1-bis anche dei rifiuti di rame o di metalli ferrosi o non ferrosi – unicamente a favore di determinati soggetti, anche mediante l'ausilio di un intermediario, e precisamente:

a) ad un commerciante;
b) a un ente o impresa che effettua le operazioni di trattamento dei rifiuti;

c) ad un soggetto addetto alla raccolta o al trasporto dei rifiuti, pubblico o privato, nel rispetto della Parte IV del codice ambientale. Gli enti o le imprese che provvedono alla raccolta o al trasporto dei rifiuti a titolo professionale sono tenuti all'iscrizione all'Albo dei Gestori Ambientali di cui all'art. 212 e conferiscono i rifiuti raccolti e trasportati agli impianti autorizzati alla gestione dei rifiuti o a un centro di raccolta.

Ebbene, proprio i punti b) e c) consentono al privato cittadino, che non svolge attività commerciale in forma ambulante ma una mera raccolta sporadica e dalle quantità non significative, di rifiuti di materiale ferroso e non, di frugare all'interno dei cassonetti alla ricerca di rifiuti da riciclare, selezionarli con una preliminare operazione rudimentale di cernita sul luogo di raccolta e di trasportarli con mezzi propri o direttamente all'impresa autorizzata a compiere operazioni di trattamento e recupero di rifiuti [lettera b)]; o di consegnarli all'Impresa autorizzata alla raccolta e il trasporto dei rifiuti presso il domicilio del privato in quanto all'uopo autorizzato; e senza alcun obbligo amministrativo di tipo documentale per il privato cittadino, giusto il disposto dell'art. 188 che pone loro quale unico obbligo giuridico quello di consegna a determinati soggetti, questi sì, legittimati a operare nella filiera dei rifiuti.

D'altro canto, che questa sia la lettura più corretta dell'art. 188 trova conferma, a contrario, dalla portata operativa degli artt. 189, 190, 193 e 212 che, nel seminato del comma quinto dell'art. 266, rappresentano il terminale di riferimento in deroga per gli ambulanti in regola; più precisamente in capo al privato che effettua raccolta e trasporto di rifiuti non grava alcun obbligo giuridico ulteriore e differente da quello di cui art. 188 in quanto:

- l'art. 189, co. 3, rubricato "Catasto dei rifiuti", e l'art. 190, co. 1, rubricato "Registro cronologico di carico e scarico", prevedono entrambi tassativamente i soggetti obbligati alla compilazione e trasmissione del MUD e del Registro di carico e scarico, e cioè «chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e trasporto di rifiuti, i commercianti e gli intermediari di rifiuti senza detenzione, le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero e di smaltimento di rifiuti, i Consorzi e i sistemi riconosciuti, gli istituiti per il recupero e riciclaggio degli imballaggi e di particolari tipologie di rifiuti, nonché le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi e le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 184, comma 3, lettere c), d) e g)»;
- l'art. 190, co. 8, prevede una deroga, e cioè: «per le attività di gestione dei rifiuti costituiti da rottami ferrosi e non ferrosi, gli obblighi connessi alla tenuta dei registri di carico e scarico si intendono assolti anche tramite l'utilizzo dei registri IVA di acquisto e di vendita secondo le procedure e le modalità fissate dall'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modifiche»;
- l'art. 193, co. 1, rubricato "Trasporto dei rifiuti", prevede tassativamente i soggetti che possono fare il trasporto dei rifiuti e cioè "enti" o "imprese" con deroga esplicita al co. 7, e precisamente: «le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano (…) ai trasporti di rifiuti speciali non pericolosi, effettuati dal produttore dei rifiuti stessi in modo occasionale e saltuario. Sono considerati

occasionali e saltuari i trasporti effettuati per non più di cinque volte l'anno, che non eccedano la quantità giornaliera di trenta chilogrammi o di trenta litri»;

- l'art. 212, co. 5, rubricato "Albo nazionale gestori ambientali", prevede che «l'iscrizione all'Albo è requisito per lo svolgimento delle attività di raccolta e trasporto di rifiuti, di bonifica dei siti, di bonifica dei beni contenenti amianto, di commercio ed intermediazione dei rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi». Sono previste delle procedure di iscrizione semplificata rispettivamente introdotte dall'art. 1, co. 124, della Legge 4 agosto 2017, n. 124 e dall'art. 5, co. 1, del D.M. 1° febbraio 2018 per: (i) imprese che effettuano attività di raccolta e trasporto di rifiuti non pericolosi costituiti da metalli ferrosi e non ferrosi (sottocategoria 4-bis); (ii) associazioni di volontariato ed enti religiosi che intendono svolgere attività di raccolta e trasporto occasionali di rifiuti non pericolosi costituiti da metalli ferrosi e non ferrosi di provenienza urbana (sottocategoria 2-ter).

4. *Osservazioni conclusive.*

La ricostruzione normativa – corroborata anche dalle principali e più significative pronunce giurisprudenziali sull'argomento – consentono, dunque, di rispondere alle domande inziali che hanno mosso la presente riflessione: l'attuale impianto normativo del codice ambientale in materia di gestione dei rifiuti non pone in capo al privato cittadino che si limiti a recuperare rifiuti abbandonati per conferirli ad un'impresa privata per mere ragioni economiche personali un dovere di adempimento agli obblighi ambientali dettati agli articoli 189 (Catasto dei rifiuti), 190 (Registro cronologico di carico e scarico), 193 (Trasporto dei rifiuti) e 212 (Albo nazionale gestori ambientali). Si può affermare ciò in ragione, da un lato, del chiaro tenore letterale dei predetti obblighi riferiti esclusivamente a conferitori strutturati in forma d'impresa e, dall'altro lato, della conferma derivante dalla lettura interpretativa del quinto comma dell'art. 266 che, riferendosi a coloro che svolgono attività commerciale in forma ambulante – ai sensi delle definizioni contenute nella disciplina generale di cui all'art. 4, co. 1 del D.Lgs. n. 114/1998 -, afferma che essi non sono come tali classificabili stante l'assenza di una chiara organizzazione imprenditoriale di persone (a conduzione familiare con al massimo due dipendenti), di mezzi e di continuità nel tempo dell'attività diretta ad un pubblico di consumatori finali indeterminati. Per tali ragioni, i privati cittadini muniti di fatiscenti mezzi per il trasporto, quali un vecchio furgone, che raccolgono rottami ferrosi e non ferrosi, rame, ottone ed altri scarti di questo genere e, dopo una preliminare operazione di cernita nel luogo del ritrovamento o nella propria abitazione, li conferiscono agli impianti privati di recupero, sono unicamente obbligati ex lege ai sensi dell'art. 188 a recapitarli presso uno dei soggetti abilitati, anche mediante l'ausilio di un intermediario, e precisamente ad un commerciante oppure a un ente o impresa che effettua le operazioni di trattamento dei rifiuti ovvero ancora ad un soggetto addetto alla raccolta o al trasporto dei rifiuti, pubblico o privato, nel rispetto della Parte IV del codice ambientale.

Citazione:
VILLANI D., *La disciplina sui rifiuti al cospetto dei rinnovati mestieri di "ferrivecchi" o "robivecchi": quali obblighi e responsabilità?*, in *Tutela Amb. Riv. Trim. dir. amb. e tec. prev.*, 01/2024, p. 23.